



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

REGISTRATO ALLA D.G.C.E.
D.D. 3300/2559 del 09/07/2026

**DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLE
ESPORTAZIONI**

Il Vice Direttore Generale

- VISTO** il D.P.R. 05.01.1967, n. 18, recante l'“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. del 19.05.2010, n. 95, e in particolare l'art. 5, punto 5, lettera F), per cui la Direzione generale adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;
- VISTO** il D.M. 18.11.2025, n. 1202/3408, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTA** la Circolare n. 1/2026 relativa al dettaglio delle competenze delle unità e degli uffici;
- CONSIDERATO** il quadro d'insieme della normativa in materia di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio derivante dai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
- VISTA** la L. 31.12.2009, n. 196, recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica;
- VISTA** la Legge 30.12.2025, n. 199, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 43, con il quale è stata effettuata la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;
- VISTO** il D.M. 13.01.2026, n. 5216/1, con il quale le risorse finanziarie, umane e strumentali sono state attribuite ai titolari dei Centri di Responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Direttiva generale 08.01.2026, n. 2336, per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale registrato alla Corte dei Conti il 30.01.2026 con n.345;

- VISTO** il Decreto n. 3300/2501 del 19 gennaio 2026 con il quale le risorse finanziarie, umane e materiali attribuite alla Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni sono ripartite tra i Capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale;
- CONSIDERATI** gli obblighi derivanti dalla L. 07.08.1990, n. 241, art. 12, per cui la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi, e artt. 4, 5 e 6 relativi al Responsabile del Procedimento;
- CONSIDERATO** il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, art. 26, relativo alla pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi;
- VISTO** il *corpus* delle leggi di ratifica degli Accordi Culturali in vigore e pregressi tra l'Italia ed i paesi esteri, laddove prevedano scambi di visite di ricercatori, docenti, esperti, personalità della cultura e operatori culturali;
- CONSIDERATO** che tali scambi rappresentano un importante strumento per promuovere le collaborazioni interuniversitarie, per incoraggiare la ricerca scientifica e diffonderne i risultati, anche nei settori delle scienze umane, delle scienze del linguaggio e delle discipline artistiche, nonché per favorire l'internazionalizzazione del sistema paese;
- CONSIDERATI** gli obblighi derivanti dalla Legge 07.08.1990, n. 241, art. 12 ("La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.") e art. 4 "Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale";
- CONSIDERATO** il D.Lgs. del 14.03.2013, n. 33, art. 26 relativo alla pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi;
- VISTO** il messaggio alla rete estera numero 3300/0074888 del 21.04.2026, contenente le istruzioni operative sui contributi per visite di ricercatori, docenti, esperti, personalità e operatori culturali a valere sul cap. 2619/7 anno 2026;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 3509, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 31 dicembre 2025, n. 670, registrato alla Corte dei Conti il 13 gennaio 2026, n. 139, con cui il Min. Plen. Filippo La Rosa ha assunto le funzioni di Vice direttore generale/Direttore centrale per la promozione dell'italofonia, della cultura e dei territori;

DECRETA

La Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni (DGCE), tramite il suo Ufficio VI, assegna contributi ad istanza di parte per il finanziamento delle spese di viaggio e soggiorno di ricercatori e ricercatrici, docenti, esperti/e, personalità della cultura e operatori/ici culturali italiani o stranieri residenti in Italia da almeno due anni e invitati all'estero da istituzioni universitarie o culturali straniere, nonché contributi per spese di viaggio e soggiorno di ricercatori e ricercatrici, docenti, esperti/e, personalità della cultura e operatori/ici culturali italiani o stranieri residenti all'estero e invitati dalle istituzioni universitarie e culturali italiane al fine di promuoverne le collaborazioni e i programmi di ricerca comuni.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica all'Ufficio VI - DGCE relativamente alla gestione delle risorse di cui al capitolo 2619 piano gestionale 7, nell'ambito delle relative dotazioni finanziarie annuali. Responsabile delle procedure e delle conseguenti verifiche è il Capo dell'Ufficio VI.

Art.2 – Requisiti soggettivi dei richiedenti

Le richieste possono essere inoltrate da ricercatori e ricercatrici, docenti, esperti/e, personalità della cultura e operatori/ici culturali, sia italiani che stranieri, titolari di un invito ufficiale da parte di un'istituzione universitaria o culturale del Paese ospite, preferibilmente nell'ambito di accordi e programmi esecutivi di cooperazione culturale bilaterale vigenti.

Art.3 – Procedure

L'Ufficio predispone annualmente un avviso sulle procedure e le modalità da seguire per la richiesta di contributi, da pubblicarsi sul sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. I richiedenti che intendano recarsi in Italia o all'estero inoltrano all'Ufficio VI della DGCE e all'Istituto Italiano di Cultura o Rappresentanza Diplomatico-Consolare territorialmente competente una domanda via mail corredata dalla seguente documentazione:

- lettera di invito;
- lettera di accettazione;
- curriculum vitae;
- copia del documento di identità;
- ogni altra documentazione utile successivamente specificata.

La Sede all'estero (Istituto o Rappresentanza territorialmente competente) esprime parere favorevole o diniego alla richiesta di contributo e trasmette tale valutazione all' Ufficio VI

della DGCE via messaggistica. L' Ufficio VI della DGCE, ricevuto il parere, conferma o meno la valutazione dell'Istituto o della Rappresentanza.

In caso di diniego da parte della Sede, la stessa è tenuta ad informare suddetto Ufficio che potrà chiedere ulteriori informazioni alla Sede, formulare delle osservazioni e richiedere eventuali integrazioni. Ricevuto medesimo parere di diniego da parte dell'Ufficio, l'Istituto o Rappresentanza dovrà tempestivamente informare il candidato dell'esito.

In caso di parere favorevole della Sede, confermato dall'Ufficio VI della DGCE, l'Istituto o Rappresentanza informa tempestivamente il richiedente dell'esito.

L'erogazione del contributo avverrà a missione ultimata dietro presentazione della relazione finale di attività, del certificato rilasciato dall'istituzione ospitante di permanenza e delle prove di viaggio. Il contributo consiste in un importo forfettario giornaliero onnicomprensivo per un massimo di 10 giorni, di cui 250 euro al giorno per permanenze fino a 5 giorni e 50 euro al giorno dal sesto fino al decimo giorno di permanenza all'estero (Europa e MENA) o in Italia, per un valore di massimo di 1.500 euro a missione. Al fine di incentivare la cooperazione con alcuni paesi strategici e lontani in termini geografici e i cui costi di trasporto risultano essere più onerosi, quali i paesi dell'Asia, dell'Africa e delle Americhe, sono previsti dei contributi pari a 350 euro al giorno per permanenze fino a 5 giorni e 250 euro al giorno dal sesto fino al decimo giorno nella misura massima di 3.000 euro a beneficiario. L'Amministrazione si riserva di modificare la lista delle suddette aree. Ad ogni buon conto, si precisa che non sono previsti contributi per giorni successivi al decimo.

Entro il tetto forfettario fissato, le missioni all'estero effettuate dai candidati residenti in Italia possono prevedere attività in più Paesi. Si fa presente che l'invito in Italia o all'estero non può essere vincolato all'erogazione del contributo da parte del MAECI. Si precisa inoltre che non sono ammessi rimborsi per viaggi che non avvengano in classe economica.

Al termine della missione, entro 10 giorni lavorativi, i beneficiari sono tenuti ad inviare via posta elettronica all'Istituto italiano di cultura o Rappresentanza Diplomatico-Consolare territorialmente competente e all' Ufficio VI della DGCE un resoconto sulle attività svolte, i titoli di viaggio, le carte di imbarco e un certificato di avvenuta attività firmato dal referente dell'Istituzione ospitante.

Al ricevimento della documentazione richiesta, l'Ufficio provvede all'erogazione del contributo, dandone comunicazione alla Sede, che provvederà ad informare il beneficiario.

Le richieste saranno esaminate in ordine di ricezione. Fatto salvo il criterio di rotazione tra i richiedenti e le Sedi coinvolte, compatibilmente con le risorse del capitolo, un candidato potrà avanzare la richiesta di contributo per più missioni nel corso dell'anno.

Il termine ultimo della ricezione delle candidature da parte degli Istituti italiani di cultura o Rappresentanze Diplomatiche-Consolari e dall'Ufficio VI della DGCE è fissato al 31 luglio di ogni anno. Il contributo è ammissibile per le attività che decorrono dal 1° gennaio al 15

novembre dell'anno di riferimento, compatibilmente con le risorse disponibili sul capitolo di competenza. La decisione è assunta dal Capo dell'Ufficio o da chi ne fa le veci.

Ogni mandato di pagamento viene pubblicato sul sito istituzionale del MAECI secondo quanto stabilito dalla normativa.

Art.4 – Criteri di valutazione

Premesso che le richieste formulate nel quadro di un programma esecutivo di cooperazione culturale rivestiranno carattere prioritario, l'Ufficio vorrà attenersi, nella selezione dei progetti, ai seguenti criteri di valutazione:

- a) conformità alle priorità geografiche e tematiche che la Direzione Generale fissa annualmente;
- b) rotazione tra beneficiari del contributo nei tre anni precedenti e le Sedi (Istituti e Rappresentanze) coinvolte;
- c) validità scientifica della missione;
- d) livello dei curricula dei richiedenti;
- e) positive ricadute su progetti di ricerca scientifica applicata e di base e/o nel campo delle scienze umane;
- f) prestigio internazionale degli istituti invitanti.

L'assegnazione dei contributi avverrà, in ogni caso, fino ad esaurimento dei fondi disponibili sul capitolo 2619 piano gestionale 7.

Art. 5 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

L'Ufficio curerà l'aggiornamento del sito web del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presiedono alla gestione del capitolo di competenza. Del pari, ogni mandato di pagamento sarà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del MAECI.

Il Vice Direttore Generale
Min. Plen. Filippo La Rosa